



SENTENZA N. 484/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **74247/PC** del registro di Segreteria, presentato in data 27/2/2024 da **(omissis)**, nata a (omissis) ed elett.te dom.ta in Napoli al Corso A. Lucci n. 137 presso lo studio degli Avvocati Vincenzo Riccardi (P.E.C.: vincenzoriccardi@avvocatinapoli.legalmail.it) e Francesco Riccardi, che la rappresentano e difendono, giusta mandato a margine del ricorso, contro INPS per l'esatta e piena esecuzione della sentenza n. 164/2023 di questa Sezione Giurisdizionale;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 settembre 2024 l'Avv. Clementina di Rosa per delega orale degli avvocati costituiti per la parte ricorrente, che preso atto dell'esecuzione da parte dell'INPS della sentenza n. 164/2023 in corso di causa ha aderito alla richiesta di controparte di dichiarazione della cessazione della materia del contendere chiedendo peraltro la condanna della medesima controparte alla rifusione delle spese in considerazione del ritardato adempimento (ha depositato a tale ultimo fine apposita nota spese) e l'Avv. Nicola Di Ronza per l'INPS, che ha confermato la domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, rimettendosi alla valutazione del

giudicante in riferimento alla regolazione delle spese;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso la signora (omissis) ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 164/2023 di questa Sezione Giurisdizionale, accoglitiva della sua domanda di ricalcolo del trattamento pensionistico in considerazione dell'avvenuto pagamento dello scatto stipendiale relativo al 2012, con condanna del Ministero dell'Istruzione alla predisposizione delle dovute certificazioni e dell'INPS *"a provvedere, ricevuta tale documentazione, di conseguenza al ricalcolo del trattamento pensionistico"* nonché *"ove ne derivasse dal ricalcolo una nuova misura del trattamento pensionistico e quindi risultassero eventuali differenze degli importi di ratei di pensione, al pagamento delle eventuali differenze pensionistiche sui ratei maturati, maggiorate di interessi legali dalla scadenza di ciascuno rateo di pensione fino al soddisfo e la rivalutazione nella somma eccedente la misura degli interessi"*. Nell'odierno gravame la (OMISSIS) lamenta la mancata esecuzione della pronuncia in parola da parte di entrambe le Amministrazioni convenute nel giudizio di merito, nonostante la notifica della sentenza effettuata il 15/3/2023, così assumendo atteggiamento ingiustificatamente inerte in proposito. Nel ricorso si conclude perché si ordini alle ridette Amministrazioni (M.I.U.R. e INPS) di dare esatta ottemperanza alla sentenza sopra citata, prevedendo altresì, per il caso di perdurante inadempimento, la nomina di commissario ad acta a spese dell'autorità inadempiente; inoltre, la ricorrente ha chiesto che venga stabilita *"la somma di denaro dovuta dai resistenti per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato"* e che gli stessi vengano condannati alla rifusione delle spese per onorari e diritti con attribuzione ai difensori anticipatari.

L'8/4/2024 il M. I. – U. S. R. per la Campania si è costituito in giudizio per il tramite del dott. Vincenzo ROMANO (Dirigente dell'U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio II), chiedendo di *“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”* ed esponendo in proposito che *“il competente U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Napoli ha accertato le ragioni della ricorrente e ha provveduto a riliquidare il trattamento di quiescenza con la modifica della situazione stipendiale a decorrere dal 1° gennaio 2012. In particolare, con la nota, prot. AOOUSPNA 14416 del 28 agosto 2020, inviata alla sede territorialmente competente dell'I.N.P.S. e in copia conoscenza anche all'Avv.to della ricorrente, è stato inviato il nuovo prospetto dati della pensione della docente (omissis) (OMISSIS), cessata dal servizio 31 agosto 2012, al fine di consentire la riliquidazione della pensione per la modifica della situazione stipendiale a decorrere dal 1° gennaio 2012”*.

In data 23/5/2024 l'INPS si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura, nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza, mediante memoria a difesa in cui ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, depositando *“risposta dell'Ufficio di Napoli del 21/5/2024, unitamente alla documentazione concernenti i calcoli del dovuto, attestante l'avvenuta l'esecuzione della sentenza”*; l'Istituto previdenziale ha altresì rappresentato che *“Gli arretrati saranno disponibili sul rateo di agosto p.v.”* e che *“L'esecuzione della sentenza è avvenuta previa necessaria collaborazione dell'ente datore”*.

Con ordinanza a verbale del 5/6/2024 la discussione della causa è stata rinviata, sentite le parti, all'odierna udienza, *“onde consentire, in particolare a parte attrice, di verificare l'esaustività del pagamento programmato dall'INPS per il*

mese di [agosto] 2024”.

In data 12/9/2024 l'Ufficio Avvocatura INPS ha depositato *“cedolino delle competenze per il mese di agosto 2024, contenente la pensione riliquidata e gli arretrati”*.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione all'attenzione del Giudice Monocratico, verte sulla mancata esecuzione della sentenza n. 164/2023 di questa Sezione Giurisdizionale, già emessa a definizione del giudizio n. 72643/PC, con riconoscimento del diritto di (omissis) ricalcolo del trattamento pensionistico in considerazione dell'avvenuto pagamento dello scatto stipendiale relativo al 2012, con obbligo del Ministero dell'Istruzione alla predisposizione delle dovute certificazioni e dell'INPS a provvedere, *“ricevuta tale documentazione”*, al conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico ed al pagamento sulle eventuali differenze degli importi di ratei di pensione, di interessi legali dalla scadenza di ciascuno rateo di pensione fino al soddisfo e di rivalutazione nella somma eccedente la misura degli interessi.

Premesso che il giudice dell'ottemperanza, a mente dell'art. 218, co. 6, C.G.C., è competente a conoscere di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, nel caso di specie emerge l'avvenuta integrale soddisfazione delle pretese del ricorrente in corso di causa, il che induce il Giudicante a reputare sussistenti le condizioni per dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Riguardo la regolazione delle spese di lite inerenti il presente giudizio di ottemperanza, si osserva che non risulta meritevole di adesione, ad avviso del Giudicante, la doglianza difensiva riguardo l'inattività delle Amministrazioni

convenute nello svolgere gli adempimenti di competenza ai fini del ricalcolo del trattamento di quiescenza spettante alla signora (OMISSIS) in esecuzione della sentenza n. 164/2023 di questa Sezione Giurisdizionale; ciò in quanto tale esecuzione ha richiesto adempimenti da parte sia dell'Amministrazione Scolastica di appartenenza che dell'Istituto previdenziale, il quale ha potuto procedere al ricalcolo della pensione soltanto una volta ottenuti dal M.I.U.R. i dati necessari; il che induce a ritenere l'ottenimento del provvedimento di riliquidazione della pensione e del pagamento degli arretrati con oneri accessori, dopo poco più di un anno dall'emissione della sentenza di cui è stata richiesta l'esatta esecuzione, rispondente ad accettabili tempi tecnici.

Il ritardo nell'adempimento lamentato da parte ricorrente, pertanto, non si rivela concretamente rilevabile, con la conseguenza che il Giudicante dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE e COMPENSA le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 26.09.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)

